



SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

Regolamento Didattico dei Corsi di Doctor Philosophiae

Art. 1 (Finalità)

1. I corsi di "Doctor Philosophiae" (di seguito denominati corsi di Ph.D. o semplicemente corsi) forniscono le competenze necessarie per esercitare, presso Università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione.

Art. 2 (Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento disciplina l'attivazione e il funzionamento dei corsi di Ph.D. della SISSA di Trieste in conformità alle disposizioni di cui all'art. 4 della Legge 3 luglio 1998, n. 210 e del D.M. dd. 30.04.1999, n. 224 "Regolamento in materia di dottorato di ricerca".
2. I corsi sono istituiti nell'ambito di un Settore o in collaborazione fra Settori diversi. Possono essere istituiti più corsi nell'ambito di un singolo Settore.
3. I corsi possono essere attivati anche in consorzio con altre Università o in regime di convenzione con soggetti, pubblici o privati, di elevata qualificazione culturale e scientifica e in possesso di strutture, attrezzature e personale idonei.
4. Ciascun corso è disciplinato da un proprio Regolamento Didattico basato sul presente regolamento.

Art. 3 (Organi dei corsi)

1. Sono organi di ciascun corso il Collegio dei Docenti e il Coordinatore.
2. Il Collegio dei Docenti è composto dai professori e ricercatori che svolgono attività didattica nel corso di Ph.D.. Il Coordinatore è un professore di prima o seconda fascia del Collegio dei Docenti chiamato a dirigere il corso per capacità ed esperienza.
3. Il Collegio dei Docenti ha funzioni di programmazione dell'attività didattica del corso e della corrispondente attività di avviamento alla ricerca. Spetta al Collegio dei Docenti:
 - a) stabilire i cicli di lezioni da tenere nell'ambito del corso, i loro docenti e i loro contenuti;

- b) approvare i piani di studio degli allievi, che possono prevedere anche cicli di lezioni di altri corsi;
 - c) approvare la scelta dei relatori da parte degli allievi e il relativo progetto di ricerca per la tesi di Ph.D.;
 - d) esprimersi in merito all'ammissione degli allievi all'anno successivo;
 - e) formulare pareri e proposte in merito agli allievi, ove previsto dai regolamenti vigenti.
4. Il Coordinatore ha la responsabilità della gestione, dell'organizzazione e del coordinamento dell'attività didattica e di avviamento alla ricerca svolta nel corso. Spetta al Coordinatore:
- a) convocare e presiedere il Collegio dei Docenti e stabilirne l'ordine del giorno;
 - b) coordinare l'attività scientifica e formativa del corso;
 - c) gestire i fondi assegnati al corso, ove presenti;
 - d) adottare i provvedimenti di urgenza di competenza del Collegio dei Docenti, sottoponendoli per la ratifica alla seduta immediatamente successiva del Collegio.
5. La composizione del Collegio dei Docenti è proposta dai Consigli di Settore presso cui è istituito il corso e approvata dal Senato prima dell'inizio di ogni anno accademico. Possono far parte del Collegio dei Docenti anche professori e ricercatori provenienti da Settori diversi da quelli che gestiscono il corso. Inoltre possono far parte del Collegio dei Docenti comprovati esperti esterni alla Scuola di alto profilo scientifico, appartenenti ad altri Atenei o Enti di Ricerca, a condizione che il loro numero non superi il 40% dei membri del Collegio dipendenti dalla SISSA. Ogni professore o ricercatore può appartenere al Collegio dei Docenti di non più di due corsi.
6. È facoltà del Collegio dei Docenti di far partecipare alle riunioni uno o più allievi. I rappresentanti degli allievi nei Consigli dei Settori che gestiscono il corso possono chiedere di partecipare a una riunione del Collegio dei Docenti su un tema da loro proposto.
7. Il Coordinatore è nominato dal Senato, su proposta del Collegio dei Docenti, ed è scelto fra i componenti interni alla Scuola. Il Coordinatore rimane in carica per un biennio, rinnovabile consecutivamente una sola volta. Ulteriori mandati sono possibili solo dopo un'interruzione di almeno un mandato.
8. Il Coordinatore può designare un Vice coordinatore, scelto tra i professori di prima o seconda fascia del Collegio dei Docenti, che lo sostituisce in tutte le funzioni in caso di assenza o di impedimento.

Art. 4 **(Requisiti di idoneità e istituzione dei corsi)**

1. I corsi sono istituiti con Decreto del Direttore, su proposta dei Consigli di Settore, previo parere del Nucleo di Valutazione della Scuola in merito alla sussistenza dei requisiti di idoneità e previa delibera del Senato della Scuola e

del Consiglio di Amministrazione che verificano la coerenza del corso con la programmazione formativa, nonché la disponibilità di risorse umane e finanziarie necessarie all'attivazione.

2. Il Senato può deliberare la chiusura di un corso su proposta del Direttore o dei Consigli dei Settori che lo gestiscono. La chiusura è attuata con Decreto del Direttore.
3. Con periodicità annuale il Nucleo di Valutazione della Scuola verifica la permanenza dei requisiti per ogni corso istituito; in caso di valutazione negativa di un corso, ne dà immediata comunicazione al Direttore.
4. In seguito alla pubblicazione della relazione del Nucleo di Valutazione, il Direttore convoca i coordinatori dei corsi per prendere visione della relazione stessa ed individuare eventuali strategie atte a migliorare la qualità dei corsi.
5. Eventuali raccomandazioni di comitati esterni sono trasmesse al Nucleo di Valutazione che ne tiene conto durante le sue attività.
6. Sono requisiti di idoneità:
 - a) la presenza nel Collegio dei Docenti di almeno tre professori e ricercatori della Scuola nelle discipline scientifiche di riferimento del corso, contando 0,5 i membri che appartengono al Collegio dei Docenti di due corsi;
 - b) la disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e scientifiche per il corso e per l'attività di studio e di ricerca degli allievi (laboratori, biblioteche, strutture informatiche);
 - c) la previsione di un coordinatore responsabile dell'organizzazione del corso e di un Collegio dei Docenti in numero proporzionato agli allievi e con documentata produzione scientifica nell'ultimo quinquennio nell'area di riferimento del corso;
 - d) la possibilità di collaborazione con soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, che consenta ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative;
 - e) la previsione di percorsi formativi orientati all'esercizio di attività di ricerca di alta qualificazione presso università, enti pubblici o soggetti privati;
 - f) l'attivazione di sistemi di valutazione relativi alla permanenza dei predetti requisiti, alla rispondenza del corso agli obiettivi formativi anche in relazione agli sbocchi professionali e al livello di formazione degli allievi.

Art. 5 (Requisiti di ammissione)

1. Possono accedere ai corsi, previo superamento di un esame di ammissione, senza limitazione di età e cittadinanza, coloro che sono in possesso di laurea specialistica/magistrale (o laurea pre riforma di cui al DM 03.11.1999, n. 509) conseguita in un'università italiana o di analogo titolo accademico conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dal Senato della Scuola. Per il possesso dei predetti titoli il Senato può stabilire un termine posteriore di alcuni mesi all'inizio dei corsi.

Art. 6
(Esame di ammissione)

1. L'esame di ammissione è teso ad accertare l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica, nonché la sua conoscenza della lingua inglese, e consiste nella valutazione di titoli, in una prova scritta e in una orale. Per la valutazione la Commissione dispone di 100 punti, di cui 10 per i titoli, 40 per la prova scritta e 50 per la prova orale. Per essere ammessi alla prova orale i candidati devono superare la prova scritta con un punteggio non inferiore a 28. L'idoneità viene conseguita con un punteggio complessivo (comprensivo di titoli, scritto e orale) non inferiore a 70. Su motivata richiesta del Collegio dei Docenti di un corso, il Senato può autorizzarlo a svolgere l'esame di ammissione con modalità diverse. Al termine di ogni valutazione la Commissione ne rende pubblici i risultati entro la fine della giornata. I verbali del concorso sono trasmessi ai rispettivi Consigli di Settore e da questi al Senato della Scuola per l'approvazione delle graduatorie degli idonei. Gli atti del concorso sono pubblici, ne è consentito l'accesso ai sensi della legislazione vigente.
2. Le commissioni per l'ammissione degli allievi ai corsi di Doctor Philosophiae sono nominate dai Consigli di Settore dei Settori che gestiscono il corso e sono formate da almeno tre professori o ricercatori, di cui almeno uno esterno alla Scuola.
3. Ai candidati ammessi alla prova orale e a quelli che, in sede di prova scritta, abbiano consegnato un elaborato valutabile, potrà essere corrisposto un contributo alle spese di viaggio stabilito di volta in volta nel bando di concorso.
4. Candidati eccezionalmente qualificati provenienti da paesi non appartenenti all'Unione Europea possono essere ammessi per soli titoli. Nell'ambito di specifiche convenzioni possono essere previste procedure diverse di ammissione. Gli allievi ammessi sulla base delle procedure previste dal presente comma devono sostenere in ogni caso un esame di qualificazione al termine del primo anno.

Art. 7
(Iscrizione)

1. Gli allievi dei corsi sono studenti universitari iscritti a un corso di formazione di terzo livello. Hanno l'obbligo di frequenza e devono superare tutti gli esami previsti dal regolamento del proprio corso. Ogni allievo può essere iscritto a un solo corso e, dopo l'iscrizione non può essere contemporaneamente iscritto ad altro dottorato o corso di laurea in Italia o all'estero, fatto salvo quanto previsto da specifici accordi per il dottorato in co-tutela o per il conseguimento di un doppio titolo di dottorato. Può essere iscritto a un corso di master o di specializzazione previa autorizzazione del Collegio dei Docenti.
2. Gli allievi afferiscono al Settore che organizza il corso. Nel caso di corsi intersettoriali, gli allievi afferiscono al Settore del proprio supervisore di tesi o del co-supervisore, qualora il supervisore sia esterno alla Scuola. Prima della scelta del supervisore gli allievi afferiscono al Settore cui appartiene il Coordinatore del corso. Le delibere sugli allievi di competenza dei Settori sono prese dai Settori di afferenza.

Art. 8
(Attività Didattica e di Ricerca)

1. I corsi sono strutturati in un primo periodo di attività didattica obbligatoria e un secondo periodo dedicato alla ricerca. Le attività sono svolte in lingua inglese.
2. L'attività didattica, facoltativa e obbligatoria, è disciplinata dai regolamenti interni dei singoli corsi ed è volta, durante il primo anno accademico, a impartire conoscenze di base e specialistiche finalizzate allo svolgimento dell'attività di ricerca. Durante il periodo di attività didattica obbligatoria, lo studente non è tenuto a svolgere attività di ricerca.
3. Le prove di profitto al termine dei corsi si tengono di fronte a una commissione composta da almeno due membri, tra cui il titolare del corso. Il risultato è riportato in apposito verbale firmato dal candidato e da almeno un membro della commissione.
4. Entro la fine del primo anno di studi ogni allievo concorda una linea di ricerca per la tesi di Ph.D con uno dei supervisori disponibili. Il supervisore può essere affiancato da un co-supervisore. La scelta del supervisore e la linea di ricerca devono essere sottoposte all'approvazione del Collegio dei Docenti. Il cambiamento del supervisore è consentito su motivata richiesta dell'allievo e deve essere autorizzato dal Collegio dei Docenti.
5. Il supervisore deve essere un professore o un ricercatore della Scuola o di un altro ente. In quest'ultimo caso deve essere affiancato da un co-supervisore (garante) della Scuola e deve ottenere la preventiva approvazione del Collegio dei Docenti e dei Consigli dei Settori che gestiscono il corso.
6. Nel caso in cui il supervisore sia temporaneamente assente (anno sabbatico, malattia, congedi) per un lungo periodo o abbia cessato di essere un docente della Scuola, il Collegio dei Docenti provvede in merito, assicurando all'allievo la continuità del progetto di ricerca.
7. Progetti di tesi di Ph.D. in co-tutela con altre università possono essere attivati previo parere dei Consigli dei Settori che gestiscono il corso e approvazione del Senato e del Consiglio di Amministrazione per i connessi aspetti finanziari.

Art. 9
(Missioni)

1. Le missioni degli allievi, anche se non comportano spese per la Scuola, devono essere preventivamente autorizzate dal Coordinatore del corso.

Art. 10
(Ammissione agli anni successivi al primo)

1. Ciascun corso stabilisce, mediante proprio regolamento, le modalità per l'ammissione agli anni successivi al primo.
2. Al termine del primo anno la valutazione tiene conto sia del profitto delle prove al termine dei corsi sia della valutazione dell'eventuale attività di ricerca. Per l'ammissione agli anni successivi l'idoneità è basata principalmente sulla

valutazione dell'attività di ricerca.

3. I risultati della ricerca vengono illustrati e discussi davanti a una commissione composta da almeno tre membri del Collegio dei Docenti. La data della discussione viene fissata e comunicata all'allievo con congruo anticipo. Ogni studente deve essere informato tempestivamente dei risultati della valutazione della propria attività di ricerca. I Consigli di Settore, su richiesta del Collegio dei Docenti del corso, deliberano sull'ammissione degli allievi all'anno accademico successivo nella prima seduta utile dopo l'acquisizione degli elementi di valutazione e comunque in tempo utile per le conseguenti delibere del Senato e del Consiglio di Amministrazione.

Art. 11 (Cambio di corso)

1. Il passaggio di un allievo da un corso di Ph.D a un altro è consentito previo parere favorevole del Collegio dei Docenti del corso ricevente, che stabilisce caso per caso gli obblighi didattici e di ricerca dell'allievo nel nuovo corso di Ph.D. e glieli comunica preventivamente.

Art. 12 (Durata)

1. Ciascun corso ha una durata complessiva di tre anni accademici.
2. Su proposta del Consiglio di Settore cui afferisce l'allievo e delibera del Senato della Scuola e del Consiglio di Amministrazione, agli allievi può essere concessa l'iscrizione a un quarto anno.
3. In caso di iscrizione al quarto anno, come previsto al comma 2 del presente articolo, il Collegio dei Docenti verifica che lo studente sia in grado di completare il programma di dottorato entro il termine del quarto anno. Tale verifica viene effettuata indicativamente entro il mese di giugno del quarto anno. Eventuali eccezioni devono essere adeguatamente giustificate e tempestivamente comunicate al Direttore.

Art. 13 (Esame finale)

1. Il titolo di Doctor Philosophiae è conferito al candidato che abbia conseguito risultati di rilevante valore scientifico, documentati da una dissertazione finale scritta il cui carattere originale deve essere tale da dar luogo a uno o più articoli da presentare per la pubblicazione su riviste altamente qualificate. I predetti risultati sono accertati da una commissione formata da un minimo di cinque componenti dei quali almeno due professori di ruolo della Scuola e due esterni alla Scuola designati dai Consigli di Settore su proposta del Collegio dei Docenti. Il candidato deve ottenere l'approvazione della commissione difendendo i propri risultati in una pubblica discussione.
2. La stesura definitiva della tesi, redatta in inglese, deve essere consegnata alla Segreteria Allievi almeno un mese prima della data dell'esame per consentirne l'invio ai membri della Commissione.

3. La prova conclusiva si tiene, di regola, nei tre mesi che precedono il termine del corso o nei tre mesi successivi. Può essere differita ulteriormente su motivata delibera del Senato. In caso di esito negativo, la prova conclusiva può essere ripetuta una sola volta.
4. Il titolo di Doctor Philosophiae rilasciato dalla Scuola è equipollente al dottorato di ricerca di cui al D.P.R. 11/07/1980 n. 382.

Art. 14
(Altri attestati)

1. La Scuola può rilasciare il diploma di “Magister Philosophiae” e altri diplomi o attestati al termine di almeno un anno di corso.
2. Tali diplomi o attestati sono disciplinati dai Regolamenti Didattici dei corsi.

Art. 15
(Ammissione diretta ad anni successivi al primo)

1. Il Senato della Scuola, su proposta del Consiglio di Settore, può riconoscere ai candidati che abbiano superato gli esami di ammissione gli studi e le ricerche compiuti presso altre istituzioni ammettendoli direttamente al secondo anno del corso di Ph.D., e può consentire loro di sostenere l'esame per il conseguimento del titolo di Doctor Philosophiae prima dei termini previsti dal comma 3 dell'art.13.

Art. 16
(Assenze)

1. Assenze giustificate autorizzate dal supervisore di tesi e dal Coordinatore del corso sono comunicate alle Segreterie di Settore se superiori ai 15 giorni.
2. Assenze giustificate superiori al mese sono autorizzate dal Consiglio del Settore cui afferisce l'allievo, che decide in merito all'eventuale sospensione della borsa di studio.

Art. 17
(Borsa di studio)

1. Tutti gli allievi di Ph.D. usufruiscono di una borsa, su fondi interni o esterni.
2. Il Consiglio del Settore cui afferisce l'allievo può deliberare di aumentare l'importo della borsa di studio nella misura del 50% per periodi di soggiorno all'estero superiori al mese.
3. È prevista la possibilità di sospendere la frequenza del corso e l'erogazione della borsa per un massimo di 12 mesi per i seguenti motivi:
 - a) servizio civile/militare obbligatorio;
 - b) maternità o paternità;

- c) malattia;
- d) gravi motivi personali.

La richiesta di sospensione, debitamente documentata, va presentata al Consiglio di Settore per la relativa delibera. In caso di maternità, paternità o di malattia grave gli allievi possono chiedere l'erogazione di un contributo pari al 70% della borsa, per un massimo di 5 mesi.

Art. 18 (Trasparenza)

1. Il Collegio dei Docenti di ciascun corso rende pubbliche sulla pagine web della Scuola, in lingua italiana e in lingua inglese, le seguenti informazioni, mantenendole aggiornate:
 - a) modalità delle prove di ammissione al Ph.D.;
 - b) obblighi didattici previsti, divisi per anno: numero dei corsi, titolo e programma, ore di didattica frontale, ore di corso in laboratorio, tesine, prova di accesso agli anni successivi al primo;
 - c) articolazione delle linee di ricerca disponibili per le tesi di dottorato;
 - d) modalità di scelta del supervisore e, se previste, della scelta del soggetto di tesi, anche se non codificate, almeno come stabilite dalla prassi;
 - e) pubblicazioni tratte dai lavori di tesi di Ph.D., almeno negli ultimi tre anni;
 - f) posizione attuale degli ex-allievi.
2. La Segreteria Allievi pubblica ogni anno sulla pagine web della Scuola ad accesso riservato, le seguenti informazioni su ogni corso:
 - a) per gli esami di ammissione degli ultimi tre anni: numero dei candidati iscritti, numero dei candidati che si sono presentati, numero di posti attribuiti, numero delle rinunce da parte di allievi ammessi;
 - b) numero medio di mesi trascorsi tra l'ammissione e il conseguimento del titolo di Ph.D. per gli allievi che hanno conseguito il titolo negli ultimi tre anni.